

**LE OBBLIGAZIONI - Caratteri Generali - Mora del creditore -  
Offerta Reale e per Intimazione .**

Gli articoli dal 1173 al 1320 del libro quarto del codice civile contengono la disciplina delle obbligazioni .

Il codice non dà alcuna definizione dell'obbligazione che, comunemente, viene definita un rapporto giuridico in virtù del quale una persona è tenuta ad una prestazione verso un'altra persona, avente la sua origine in un contratto o in un atto o fatto rilevante giuridicamente.

Elementi essenziali di un'obbligazione devono essere:

- a) **Soggetti**: creditore e debitore, che devono essere determinati o determinabili.
- b) **Oggetto**: una cosa o una prestazione umana, che deve essere certo ed individuato.

Il contenuto delle obbligazioni, coincidente con la prestazione del debitore, le distingue e classifica in: obbligazioni pecuniarie, alternative, divisibili ed indivisibili, positive e negative, generiche e specifiche, istantanee e differite, accessorie , complesse e legali.

Il rapporto obbligatorio che trae esistenza dalla situazione giuridica creatasi tra le parti (creditore e debitore) cessa con la soddisfazione concreta degli interessi del creditore.

L'adempimento da parte dell'obbligato è il modo normale di estinzione della obbligazione, ma l'interesse del creditore può essere soddisfatto anche con la esecuzione forzata, sia in forma specifica, sia per equivalente o mediante risarcimento del danno, ciò in rispetto del principio di cui all' art. 2740 c.c. ed in virtù del carattere del contenuto dell'obbligazione che deve essere suscettibile di valutazione economica .

L'obbligazione si può estinguere, altresì, con forme indipendenti dall'adempimento del debitore: con la compensazione, la novazione o la remissione, oltre che per l'impossibilità ad adempiere dipendente da causa non imputabile al debitore.

L'inadempimento dell'obbligazione, per volontà dello stesso debitore, crea in capo allo stesso responsabilità (*così detto: illecito contrattuale*), e, di responsabilità si parla anche nell' ipotesi di solo ritardo nell'adempimento, che determina la "**mora**" in capo al debitore.

La qualifica di "mora" non si applica solo al debitore che non adempie o adempie in ritardo, ma anche al creditore che, con il suo comportamento, contrasta l'adempimento del debitore.

Il creditore è in mora (c.d. mora accipiendi o credendi) quando, senza legittimo motivo, non riceve il pagamento **offertogli**, o non compie quanto è necessario perchè il debitore possa adempiere (art. 1206 c.c.).

L'**offerta**, fatta dal debitore, quale mezzo per la costituzione in mora del creditore, deve essere solenne <sup>1</sup> ed avere i requisiti di cui all' art. 1208 del codice civile, essa è:

- a) **Reale**
- b) **Per intimazione**

L' *offerta reale*, per le obbligazioni che hanno ad oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, si articola in diverse fasi:

- a) *Istanza*, ai sensi dell'art. 1208 c.c e 73 disp. att. c.c. fatta al pubblico ufficiale competente, ufficiale giudiziario o notaio (solo l'ufficiale giudiziario, nelle offerte per intimazione).
- b) *Offerta* effettiva di quanto dovuto, che il pubblico ufficiale fa, previa notificazione dell'istanza al creditore, e della quale redige processo verbale dal quale risulta, in caso di accettazione, il pagamento o la consegna con la corrispettiva dichiarazione di quietanza e liberazione delle garanzie.
- c) *Deposito* della cosa offerta, che avviene solamente qualora il creditore non accetti l'offerta, sempre su istanza del debitore, ad opera del pubblico ufficiale .

I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di denaro devono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti oppure presso un istituto di credito (art. 76 disp. att. c.c.) .

Qualora il deposito abbia ad oggetto cose mobili diverse dal denaro o titoli di credito, esistente la fattispecie di cui all' art. 1210 e 1214 c.c., o in ogni altro caso previsto dalla legge o deciso dal giudice, o per volontà delle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma di leggi speciali .

Se non esistono stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione o ricorrono particolari ragioni, il tribunale del luogo predetto, in composizione

---

<sup>1</sup>L'offerta per essere solenne deve avere i requisiti di cui all' art. 1208 c.c.; l'offerta informale, ai sensi dell'art.1220 c.c., non tende a mettere in mora il creditore ed a liberare, quindi, il debitore dal vincolo obbligatorio, ma soltanto ad impedire gli effetti della mora debendi, può essere eseguita in qualsiasi modo, purché idoneo a dimostrare l'effettiva volontà del debitore di adempiere la sua obbligazione; così, ad esempio, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 34 leg. n° 392 del 1978: "corresponsione dell'indennità per perdita dell' avviamento commerciale", con la conseguente possibilità di mettere in esecuzione il provvedimento di rilascio, l'offerta della somma, nella misura dovuta, fatta dall'ufficiale giudiziari, con assegni circolari, in occasione del suo primo accesso, al di fuori delle forme di cui agli artt. 1209 e 1210 c.c., anche se il pagamento non avvenga per rifiuto del conduttore.

monocratica <sup>2</sup>, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo (art. 77 disp. att. c.c.).

La mora del creditore nell'accezione di cui sopra, non ha come effetto la liberazione dall'obbligazione del debitore, perchè ciò avvenga occorre che costui faccia il deposito della res debita, che avvenga intimazione al creditore dell'ora, giorno e luogo della consegna, notificatagli almeno tre giorni prima, che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, la accettazione da parte del creditore e la contestuale dichiarazione di quietanza e liberazione delle garanzie. Nel processo verbale il pubblico ufficiale farà, altresì, menzione dell'eventuale rifiuto del creditore ad accettare la cosa offerta, in questo caso il debitore sarà liberato dalla sua obbligazione soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara valido il deposito.

Se il creditore non compare, gli sarà notificato il processo verbale di deposito, nelle forme prescritte per la citazione, con contestuale invito a ritirare le cose depositate, qualora il creditore non ottemperi, il debitore deve aspettare che intervenga la sentenza del giudizio di convalida per estinguere la sua obbligazione.

Gli effetti della mora, nel caso di offerta nelle forme d'uso anziché in quelle di cui agli artt.1208 e 1209 c.c., si realizzano dal giorno in cui il debitore esegue il deposito a norma dell'art. 1212 c.c., se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

In ogni caso, dopo l'accettazione o la sentenza, il debitore non può ritirare la cosa depositata (art. 1210 c.c.) .

Il debitore, qualora le cose da offrire non possono essere conservate o sono deteriorabili o la loro custodia è onerosa, dopo l'offerta o l'intimazione a ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle secondo le forme delle cose pignorate e a depositarne il prezzo (art. 1211 c.c.).

Le spese <sup>3</sup> occorse per l'offerta reale e il deposito dichiarati validi, sono a carico del creditore (art. 1215 c.c.)

---

<sup>2</sup>art. 244 secondo comma, d.lgs. 19/2/1998, n° 51.

<sup>3</sup>L'obbligazione di rimborso al debitore delle spese relative all'offerta reale ed al deposito, cui è tenuto il creditore che abbia accettato il deposito medesimo, esonerando in tal modo l'offerente dal giudizio di convalida, comprende anche l'onorario per consulenza od assistenza di professionista legale da determinare con riferimento alla tariffa forense in materia stragiudiziale.

*L'offerta per intimazione*, per le obbligazioni che hanno per oggetto beni mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore, nonché per le obbligazioni di consegna di cose immobili e per le obbligazioni di fare.

Per consegnare beni mobili in luogo diverso dal domicilio del creditore, l'offerta deve essere effettuata, ai sensi dell'art.1209 secondo comma c.c., con intimazione al creditore di riceverle, fatta con atto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo <sup>4</sup> in cui il debitore intende procedere alla consegna dei beni in oggetto, con il rispetto di un intervallo non minore di tre giorni.

La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertate nel verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, dal giorno indicato nell'intimazione decorrono gli effetti della mora (art. 75 disp. att.c.c).

In tema di riconsegna di immobile l'adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209 secondo comma c.c. e 73 e 75 disp. att. c.c., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere tale consegna, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.). L'effetto liberatorio, invece, si ottiene, al di fuori dell'accettazione da parte del creditore, nel momento in cui il debitore, ottenuta dal giudice la nomina di un sequestratario, gliene consegna la cosa.

Se l'obbligazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora sempre con l'intimazione a ricevere la prestazione o a compiere gli atti necessari perchè il debitore possa adempiere; l'intimazione può essere fatta, anche, nelle forme d'uso<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Il luogo in cui deve essere eseguito il deposito è uno stabilimento di pubblico deposito o, in mancanza, altro locale idoneo, come per la consegna di un'autovettura o altro mezzo simile, può essere un autosalone, anche di proprietà del debitore .

<sup>5</sup>"Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati" (art. 8 disp. prel.).

